



# Provincia di Terni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

---

Repertorio Generale delle Determinazioni dirigenziali n. 1948 del 23/11/2006

---

## *Determinazione non finanziaria*

SERVIZIO: Programmazione ittica, faunistica, ambiente e trasporti  
DIRIGENTE: Dott. Giovanni Vitale Vaccari  
Unità Operativa: Trasporti pubblici di persone merci e autostrade

*Repertorio U.O delle Determinazioni dirigenziali n. 30 del 17/11/2006*

<b>OGGETTO:</b>	<b>DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ISTITUITE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA PROVINCIA DI TERNI IN MATERIA DI TRASPORTI E MOBILITA'- SOPPRESSIONE COMMISSIONI CONSULTIVE PER IL CONTO PROPRIO E PER LA TENUTA DELL' ALBO PROVINCIALE PER IL CONTO TERZI.</b>
-----------------	--

## IL DIRIGENTE

A seguito dell'istruttoria svolta dall'Unità Operativa Trasporti pubblici di persone merci e autostrade, che si riporta:

Alle Province, con le diverse leggi sottoelencate, sono state conferite funzioni in materia di trasporto pubblico di persone, di trasporto merci e di vigilanza autoscuole e agenzie pratiche auto, secondo il prospetto di seguito riportato:

Riconoscimento dell'idoneità per gli insegnanti e istruttori di autoscuola	D.Lgs 112 del 1998
Rilascio titolo professionale per l'autotrasportatore di merci e viaggiatori	D.Lgs 112 del 1998 D.Lgs 395/2000
Tenuta degli albi provinciali, quali articolazione dell'albo nazionale degli autotrasportatori;	D.Lgs 112 del 1998 L.r. 18/78
Idoneità alla professione di attività di consulenza	D.Lgs 112 del 1998 Legge 264/91



# Provincia di Terni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale delle Determinazioni dirigenziali n. 1948 del 23/11/2006

Abilitazione professionale all'esercizio di trasporto persone con mezzi non di linea	legge regionale 14 giugno 1994 n.17 legge 15 gennaio 1992 n.21
Rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio	D.Lgs 112 del 1998 Legge 298/74

Per i fini sopra richiamati sono state istituite apposite e distinte Commissioni come di seguito elencato:

- con atto di G.P. n. 363 /17.12.2002 sono state istituite le Commissioni per il rilascio delle licenze per il trasporto merci c/proprio e per l'iscrizione all'albo provinciale dei trasportatori di merci per conto di terzi
- con delibera di G.P. 33 del 04.03.2005 è stata istituita la Commissione Provinciale per la formazione e conservazione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea
- con ordinanza n. 625 del 15.09.2004 è stata nominata la Commissione Provinciale per il rilascio dell'Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
- con ordinanza n. 673 del 9.02.2006 è stata nominata la Commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di capacità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto su strada di merci e persone
- con delibera di C.P. n. 93 del 10.6.2002 è stata istituita la Commissione per il riconoscimento degli insegnanti e istruttori di autoscuole

La regolamentazione delle sopraelencate Commissioni, come si evince dagli atti, è avvenuta con modalità e tempi diversi generando una notevole disomogeneità nei vari aspetti delle procedure, del funzionamento degli importi dei gettoni di presenza e degli oneri a titolo di diritti di segreteria posti a carico degli utenti.

Per quanto attiene la tenuta degli albi provinciali e il rilascio di licenze di trasporto merci in c/proprio di cui alle lettere f) e h) dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998 occorre rilevare che i relativi procedimenti non presentano alcun contenuto di discrezionalità comportando un mero accertamento del possesso dei requisiti e delle altre condizioni previste dalla legge. Infatti le predette commissioni esprimono un parere obbligatorio ma non vincolante sui procedimenti amministrativi

Si deve rilevare, pertanto, che la permanenza di quest'ultime trova scarse giustificazioni sia in riferimento alla natura non discrezionale degli atti emessi sia per le seguenti ulteriori ragioni:

- contrasto con i principi dell'operato della pubblica amministrazione, sanciti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 17 lettera c): efficacia, efficienza ed economicità e valutazione dei costi, rendimenti e risultati;
- contrasto con le disposizioni dell'art. 96 "Riduzione degli organismi collegiali" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";



# Provincia di Terni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

---

Repertorio Generale delle Determinazioni dirigenziali n. 1948 del 23/11/2006

---

- contrasto con il principio della speditezza dell'azione amministrativa che richiede misure volte a ridurre le fasi procedurali e il numero delle amministrazioni intervenienti;


In ragione di quanto sopra si rende necessario adottare:

- una disciplina omogenea per l'organizzazione e il funzionamento di tutte le Commissioni preposte allo svolgimento di esami di competenza del Servizio Trasporti
- procedere alla soppressione delle Commissioni consultive istituite per il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio e per la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, attribuendo i compiti d'istruttoria ed accertamento direttamente alla U.O.C. Trasporto Pubblico di persone, Trasporto merci ed Autoscuole.

## DETERMINA

- 1) Di approvare le disposizioni contenute nell'allegato "A" del presente atto recante "Disposizioni per il funzionamento delle Commissioni istituite per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Provincia di Terni in materia di Trasporti e Mobilità"
- 2) Di sopprimere la Commissione consultiva per la tenuta degli albi provinciali quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori di merci c/terzi e la Commissione consultiva per il rilascio e gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio
- 3) Di attribuire al dirigente del servizio trasporti l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere f) e h) del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 ed esattamente: rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio e tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

IL DIRIGENTE  
Dott. Giovanni Vitale Vaccari



# Provincia di Terni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

---

Repertorio Generale delle Determinazioni dirigenziali n. 1948 del 23/11/2006

---

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio nell'Elenco n. 95 per 15 giorni consecutivi, dal 16/02/2007 al 03/03/2007

IL RESPONSABILE  
Dott.Sandro Pascarelli



**PROVINCIA DI TERNI**

Servizio Programmazione Ittico Faunistica  
Ambiente e Mobilità Sostenibile

U.O.C. Trasporto Pubblico Persone  
Trasporto Merci - Autoscuole

***DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ISTITUITE  
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA PROVINCIA DI  
TERNI IN MATERIA DI TRASPORTI E MOBILITA'***

## **1. Natura e scopo delle Disposizioni**

Le presenti disposizioni si articolano in distinte sezioni volte a disciplinare le modalità di espletamento degli esami per:

- a) il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada
- b) l'iscrizione al ruolo dei conducenti di autovetture o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea
- c) il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
- d) il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola

## **2. Idoneità professionale all'esercizio di attività di autotrasportatore di merci conto terzi e di autotrasporto di persone su strada**

### **2.1 Normativa di riferimento**

Le presenti Disposizioni sono redatte in applicazione dell'art. 105, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 112/1998, che dispone l'attribuzione diretta alle Province delle funzioni relative agli esami per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, ed in attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'accordo Stato-regioni-enti locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14/02/2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 25/03/2002.

Le Disposizioni sono redatte inoltre in osservanza alla seguente normativa:

- D.M. 198/1991;
- D.M. 448/1991;
- D.Lgs. 112/1998;
- D.Lgs. 267/2000;
- D.Lgs. 395/2000;
- D.Lgs. 478/2001;
- D.M. 161/2005

### **2.2 Soggetti non interessati**

1. Sono esonerati dall'applicazione delle presenti Disposizioni i soggetti che esercitano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi (D. M. 161/2005 art. 1) esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1.5 tonnellate.

### **2.3 Requisiti per l'ammissione all'esame**

1. Per essere ammesso all'esame il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino dell'Unione Europea;
- b) essere residente presso uno dei Comuni della Provincia di Terni;
- c) aver raggiunto la maggiore età;
- d) non essere stato interdetto giudizialmente o inabilitato;
- e) aver assolto l'obbligo scolastico;
- f) essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all'esame, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente;
- diploma di istruzione superiore di secondo grado, oppure di diploma di laurea. (I titolari di titoli di studio rilasciati da Stati non appartenenti all'Unione Europea devono dichiarare con autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 l'equipollenza del titolo posseduto).

2. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1. devono essere posseduti dall'interessato, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda.

Il requisito di cui alla lettera f) deve essere posseduto alla data fissata per sostenere l'esame.

#### **2.4 Modalità di presentazione delle domande**

1. Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada deve presentare domanda scritta alla Provincia di Terni - Servizio Programmazione Ittico - faunistica, Ambiente e Mobilità sostenibile - . La domanda può essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata personalmente presso gli uffici della Provincia.

2. La domanda, con marca da bollo di 14,62 €, deve essere sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35/2 del DPR 445/2000.

3. La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato A alle presenti Disposizioni di cui fa parte integrante, completando ogni sua voce. Non si terrà conto di domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o non siano corredate dai documenti richiesti.

4. Se la domanda è spedita a mezzo raccomandata postale, sul retro della busta dovrà recare la dizione "Contiene domanda di ammissione all'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi o di autotrasporto di persone su strada".

5. E' fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;
- l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata;
- di possedere i requisiti indicati nelle presenti Disposizioni;
- di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia;
- di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

6. Qualora i candidati posseggano i requisiti di esperienza di cui all'art. 10 delle presenti Disposizioni, possono indicare nella domanda di scegliere di sostenere l'esame di controllo di cui allo stesso art. 10.

7. Alla domanda dovrà essere allegata attestazione di versamento dell'importo di 60.00 €, per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dizione: "Esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi o di autotrasporto di persone su strada". L'importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale, secondo il riferimento agli indici ISTAT.

8. La Provincia di Terni non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **2.5 Commissioni esaminatrici**

1. La Commissione di esame è nominata con decreto del Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, e dura in carica tre anni.

2. La Commissione è composta dai seguenti esperti delle materie d'esame:

- il Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Terni, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti, esperto delle materie d'esame (con qualifica di funzionario tecnico);
- un rappresentante della Regione Umbria, esperto delle materie d'esame;
- un rappresentante delle sotto elencate associazioni di categoria:  
A.P.I. – C.N.A. – CONFARTIGIANATO – LEGA COOPERATIVE – A.N.I.T.A.

3. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Terni nominato dal Dirigente del Servizio;

4. Per ogni componente la Commissione e per il Segretario è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in assenza o di impedimento del titolare, per l'intera durata della seduta.

5. Ai componenti della Commissione e al suo Segretario spetta un gettone di presenza, per ogni seduta, pari a 50.00 €. Tali compensi saranno aggiornati annualmente, con

deliberazione della Giunta Provinciale, secondo il riferimento agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai.

6. Il Segretario della Commissione provvede alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, comunicandola per conoscenza ai membri supplenti.

7. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione al Segretario della Commissione e al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti.

8. Il componente effettivo, che trovandosi nella condizione di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Provincia, che contestualmente provvede a nominare il nuovo componente.

9. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi o dei rispettivi supplenti.

10. La Commissione ha sede presso la Provincia di Terni.

## **2.6 Attività della Commissione**

1. La Commissione si riunisce, di norma, con cadenza semestrale entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno e comunque, ogni qualvolta il Presidente ne rilevi l'opportunità in relazione alle domande pervenute.

2. Le domande di ammissione all'esame di idoneità per l'accesso alla professione, pervenute alla Segreteria, sono valutate dalla Commissione ai fini dell'accertamento della regolarità e del possesso dei requisiti prescritti.

3. In caso di documentazione insufficiente, la Commissione può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.

4. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, la Commissione esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità, con motivato parere.

5. In caso di non ammissione all'esame la Commissione ne dà comunicazione all'interessato, con la medesima procedura prevista per la comunicazione dell'ammissione.

6. La Segreteria comunica la data dell'esame agli ammessi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare all'indirizzo indicato nella domanda, con data di spedizione anteriore di almeno **20** giorni rispetto al giorno fissato per l'esame.

## **2.7 Prove d'esame**

1. L'esame consiste in due prove scritte.

2. La prima prova scritta è basata su sessanta quesiti a risposta multipla predeterminata a scelta fra quattro risposte alternative, vertenti su nozioni di:

a) elementi di diritto civile;

- b) elementi di diritto commerciale;
- c) elementi di diritto sociale;
- d) elementi di diritto tributario;
- e) gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- f) accesso al mercato;
- g) norme tecniche e gestione tecnica;
- h) sicurezza stradale.

3. La seconda prova scritta consiste in un'esercitazione su un caso pratico.

4. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui ai precedenti commi il candidato dispone di due ore;

Alla prova di cui al comma 2 sono attribuibili al massimo sessanta punti, alla prova di cui al comma 3 sono attribuibili al massimo quaranta punti.

5. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 2, almeno venti punti per la prova di cui al comma 3, ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

6. Al termine di ogni seduta di esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle riposte esatte fornite per ogni singola disciplina. L'elenco, sottoscritto dal Segretario e controfirmato dal Presidente, va affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove di esame.

7. Le materie d'esame indicate negli allegati B e C vengono aggiornate al variare delle normative con determinazione del Dirigente del servizio Trasporti e Mobilità.

## **2.8 Esame di controllo**

1. Per coloro che provino di avere maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni, svolgendo funzioni direzionali dell'attività nell'interesse di una o più imprese di trasporti stabilite nell'Unione Europea o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo e aventi i requisiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 395/2000, le quali regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 395/2000, è consentito, in alternativa all'esame previsto all'art. 8 comma 4 del Decreto Legislativo 395/2000 sostenere un esame di controllo semplificato.

2. L'esperienza professionale costituisce requisito in alternativa al diploma di scuola media di secondo grado e del corso di preparazione presso organismo autorizzato e dovrà risultare da documentazione atta a certificare che gli interessati siano o siano stati regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualità di:

- titolari di impresa individuale;
- soci amministratori nella società in nome collettivo;
- soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- amministratori in ogni altro tipo di società;
- dipendenti a livello direzionale, documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali;
- collaboratori in imprese familiari.

3. L'esame di controllo è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di delle sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative, almeno sedici punti per la prova dell'esercitazione su un caso pratico ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove di almeno sessanta punti.

## **2.9 Esame supplementare**

1. Le persone fisiche con residenza normale in Italia che hanno conseguito, dopo il 1° ottobre 1999, un attestato di idoneità professionale rilasciato da uno degli Stati membri, qualora intendano utilizzare tale attestato per la direzione dell'attività dovranno sostenere l'esame supplementare di cui all'art. 7 comma 5 bis del D. Lgs 395/2000 da effettuarsi con le modalità e i criteri stabiliti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

## **2.10 Verbale operazioni d'esame**

1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale. I verbali, sottoscritti dai Componenti della Commissione, sono trasmessi al Dirigente del Servizio Trasporti che, previa presa d'atto, curerà la pubblicazione dell'elenco degli idonei, nell'Albo pretorio della Provincia e il successivo rilascio dell'attestato di idoneità professionale.

## **2.11 Modalità per la ripetizione dell'esame**

1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima volta, possono ripresentare domanda di ammissione alla successiva sessione d'esame, fatto salvo il versamento effettuato per diritti di segreteria.

2. I candidati che abbiano sostenuto l'esame anche la seconda volta con esito negativo, dovranno ripresentare la domanda di ammissione corredata da un nuovo versamento per diritti di segreteria.

## **2.12 Rilascio attestato di idoneità**

1. Il Servizio Trasporti e Mobilità provvede al rilascio degli attestati agli interessati od a persone munite di delega scritta, sulla base dell'elenco degli idonei. Gli attestati, redatti secondo lo schema riportato nell'allegato E, sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio. Al fine del rilascio dell'attestato l'interessato dovrà produrre una marca da bollo di 14,62 €.

3. Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

## **3.1 Normativa di riferimento**

Le presenti Disposizioni sono redatte in applicazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 e sue successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri per l'ammissione e le modalità di espletamento dell'esame di idoneità.

### 3.2 Idoneità all'esercizio dell'attività

1. L'idoneità all'esercizio dell'attività di conducente è rilasciata ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ai seguenti servizi:

- a) servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura;
- b) servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con motocarozzetta;
- c) servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con veicoli a trazione animale;
- e) servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con natante

L'idoneità è attestata dall'iscrizione all'apposito ruolo istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Terni in attuazione a quanto disposto dall' art. 5 comma 1 della legge regionale n. 17/94.

2. L'iscrizione al ruolo è consentita a coloro che:

- a) sono cittadini italiani, ovvero di un paese dell'Unione Europea, ovvero di altro paese purché in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- b) sono di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 60 anni;
- c) hanno assolto l'obbligo scolastico;
- d) sono residenti in uno dei Comuni della regione Umbria;

ed avviene previa verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale di cui al successivo art. 3, secondo criteri e modalità disciplinate dal presente Regolamento.

3. L'iscrizione al ruolo è necessaria per:

- 1) conseguire la licenza per l'esercizio del servizio di taxi o l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- 2) prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato;
- 3) prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente;
- 4) prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente.

### 3.3 Requisiti di idoneità.

Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 5 della L.R 17/94 gli aspiranti devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di idoneità morale, soddisfatti in presenza delle seguenti condizioni:

- a) assenza di carichi pendenti;
- b) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione;
- c) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa:
  - sorveglianza speciale;
  - divieto di soggiorno in uno o più comuni e province;

- obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale;
- d) non abbia subito, in qualità di datore di lavoro, l'applicazione di qualunque sanzione comunque comminata, per omesso o insufficiente versamento degli oneri previdenziali o assistenziali.

Il requisito dell'idoneità morale, qualora inizialmente posseduto, viene meno qualora l'interessato riporti una condanna o sia sottoposto ad un provvedimento tra quelli sopraindicati;

Il venire meno del requisito dell'idoneità morale comporta la cancellazione dal ruolo per gli iscritti, salvo i casi in cui è prevista la sospensione.

2. Requisiti di idoneità professionale, soddisfatti al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale necessario alla guida dei veicoli impiegati nei diversi tipi di servizi, secondo lo schema seguente:
  - a) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con autovettura è necessario il possesso di patente di guida della categoria B o superiore e di certificato di abilitazione professionale del tipo KB o superiore;
  - b) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con motocarrozzeria è necessario il possesso di patente di guida della categoria A o superiore e di certificato di abilitazione professionale del tipo KA o superiore;
  - c) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con veicoli a trazione animale è necessario il possesso di patente di guida;
  - d) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con natanti è necessario il possesso di patente nautica.
- 2) superamento dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, articolato per sezioni.

### **3.4 Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo.**

1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità per essere iscritto al ruolo deve presentare domanda con marca da bollo di 14,62 €, alla Provincia di Terni, utilizzando i moduli appositamente predisposti dal Servizio Trasporti.

2. Nella domanda è fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare, sotto la loro personale responsabilità e nelle forme previste dalla legge n. 15/68 e successive modificazioni:

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, il possesso di regolare permesso di soggiorno ove richiesto, la residenza e il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essere inoltrate eventuali comunicazioni;

c) di aver assolto gli obblighi scolastici;

d) di possedere i requisiti di idoneità morale indicati all'art. 3 punto 1).;

e) di possedere i requisiti professionali di cui all'art. 3 punto 2), necessari ad esercitare l'attività di conducente dei veicoli adibiti al servizio per il quale è richiesta l'iscrizione a ruolo, indicando chiaramente gli estremi della patente e del certificato di abilitazione professionale;

alla domanda andrà allegata una fotocopia del documento d'identità;

3. Per l'ammissione all'esame gli aspiranti dovranno effettuare un versamento di € 60,00 effettuato presso la Tesoreria Provinciale o mediante versamento sul c/c postale dell'Ente e la relativa quietanza, nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale la tassa è stata versata, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.

4. Le certificazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico, al possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e dell'eventuale permesso di soggiorno possono essere assolte, anche dopo il superamento dell'esame, mediante presentazione dei documenti originali presso il Servizio Trasporti oppure mediante trasmissione di copia conforme autenticata. Gli interessati dopo il superamento dell'esame dovranno inoltre produrre una foto tessera e la ricevuta di un versamento di € 31,00 effettuato sul c/c n. 11050051 a favore della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Terni.

### **3.5 Commissione Provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli.**

1. Ai sensi dell' art. 4 della legge regionale n.17/94 la Provincia di Terni provvede alla costituzione della Commissione Provinciale per la formazione e la conservazione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, con la seguente composizione:

Presidente:

- il Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti della Provincia di Terni, o suo delegato;

Componenti:

- un esperto nel settore nautico designato dalla Provincia;
- un rappresentante dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione di Terni;
- un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni;
- tre esperti in discipline giuridiche ed amministrative designati dalle Associazioni di categoria: FITA-CNA, Confartigianato - Trasporti e Lega delle Cooperative;
- un rappresentante dell'Unione delle Provincie italiane;
- un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani

2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Provinciale - Settore Trasporti, designato, unitamente ad un supplente, con determinazione dirigenziale.

In caso di assenza od impedimento del Segretario le mansioni di segreteria sono svolte dal supplente.

3. I componenti della Commissione restano in carica per il periodo della durata del Consiglio Provinciale e possono essere sostituiti per iniziativa dell'Ente od Organizzazione designante: la sostituzione avviene con deliberazione della Giunta Provinciale. In caso di dimissioni volontarie, esse sono recepite con deliberazione della Giunta Provinciale, contestualmente alla nomina del nuovo componente titolare o supplente.

4. La Commissione ha sede presso l'Amministrazione Provinciale di Terni

5. Ai componenti della Commissione, ivi compreso il Segretario e ad esclusione del Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti, spetta un gettone di presenza onnicomprensivo determinato in € 50,00 per seduta d'esame;

6. Il Segretario della Commissione deve provvedere alla convocazione almeno 5 giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o posta elettronica. Nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto a 48 ore.

7. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza di almeno cinque componenti effettivi della Commissione.

### **3.6 Compiti della Commissione Provinciale.**

1. La Commissione Provinciale provvede a:

- ◆ valutare la regolarità delle domande e ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo;
- ◆ espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
- ◆ determinare l'esito finale, redigendo i relativi elenchi;
- ◆ effettuare la conservazione del ruolo.

2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

### **3.7 Attività della Commissione.**

1. La Commissione si riunisce, di norma, con cadenza semestrale e, comunque, ogni qualvolta il Presidente ne rilevi l'opportunità in relazione alle domande pervenute, (almeno dieci);

2. Le domande di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo, pervenute alla Segreteria, sono valutate dalla Commissione ai fini dell'accertamento della regolarità e del possesso dei requisiti prescritti.

3. In caso di documentazione insufficiente, la Commissione può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.

4. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, la Commissione esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità, con motivato parere.

5. In caso di non ammissione all'esame la Commissione ne dà comunicazione all'interessato, con la medesima procedura prevista per la comunicazione dell'ammissione.

6. La Segreteria comunica la data dell'esame agli ammessi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare all'indirizzo indicato nella domanda, con data di spedizione anteriore di almeno **15** giorni rispetto al giorno fissato per l'esame.

### **3.8 Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità e di redazione degli elenchi.**

1. L'esame viene svolto presso l'Amministrazione Provinciale e consiste nello svolgimento di una prova scritta su quesiti a risposta multipla e verte sulle materie di seguito elencate:

- norme in materia di circolazione stradale;
- nozioni elementari di diritto, regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico non di linea;
- norme per il collaudo, l'immatricolazione, nonché la manutenzione dei veicoli, anche ai fini della tutela ambientale e della prevenzione degli incidenti stradali;
- norme e criteri di comportamento relativamente al trasporto pubblico di soggetti portatori di handicap;
- regolamenti comunali e norme provinciali per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea;
- nozioni di toponomastica e geografia del territorio provinciale;
- elementari cognizioni di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente stradale.

3. La Commissione, prima dell'inizio della seduta d'esame, predispone almeno tre elenchi di domande a risposte multiple pertinenti alle materie d'esame, ciascuno con 20 quesiti, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova.

Prima dell'inizio della prova uno degli aspiranti, designato dagli altri presenti nella sala, procederà al sorteggio dell'elenco oggetto della prova d'esame.

Durante lo svolgimento della prova scritta, è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione, per motivi attinenti alle modalità di svolgimento della prova.

Sono esclusi dall'esame - previa decisione della commissione, adottata, motivatamente, seduta stante e verbalizzata - i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

4. L'esame è superato dai candidati che abbiano risposto senza errori ad almeno 15 quesiti.

5. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale. I verbali, sottoscritti dai Componenti della Commissione, sono rimessi al Servizio Trasporti che curerà, previa presa d'atto della Giunta Provinciale, la trasmissione degli elenchi degli idonei alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Terni per l'iscrizione a ruolo dei candidati risultati idonei.

### **3.9 Revisione del ruolo.**

1. Il ruolo è soggetto a revisione quinquennale, al fine di accertare d'ufficio, in capo alla totalità degli iscritti, la permanenza dei requisiti.

2. Gli iscritti al ruolo sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Provincia di Terni e alla Camera di Commercio ogni variazione dei dati iniziali di iscrizione e l'eventuale perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti che consentono l'iscrizione al ruolo. Le annotazioni che non danno luogo ad emanazione di provvedimento (es. variazione del domicilio) sono registrate a cura della Camera di Commercio senza necessità di alcun atto da parte della Provincia.

3. Si procede altresì alla revisione di carattere straordinario, nel caso in cui venga segnalata, dalle competenti autorità, la perdita temporanea o definitiva da parte di un iscritto di alcuni dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.

4. In relazione all'accertamento della perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti d'iscrizione, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Terni provvede, su segnalazione della Provincia, alla sospensione od alla cancellazione dal ruolo.

4. **Conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto**

#### **4.1 Normativa di riferimento**

1. Le presenti disposizioni sono redatte in applicazione dell'art. 105 comma 3 lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

#### **4.2 L'idoneità professionale all'esercizio dell'attività.**

1. L'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è certificata dal possesso dell'attestato di cui all'art. 5 della legge 264/1991, rilasciato dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, Energia e Trasporti della Provincia previo superamento di un esame di idoneità svolto dinanzi alla apposita commissione provinciale.
2. Sono ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 1) i cittadini italiani, della Unione Europea e i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità, residenti nel territorio della provincia di Terni, che abbiano conseguito la maggiore età, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

#### **4.3 Requisiti**

1. Possono essere ammessi all'esame di idoneità per il conseguimento dell'attestato di capacità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza i cittadini italiani, della Unione Europea e i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità, che abbiano raggiunto la maggiore età e risultino in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art.2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
  - b) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  - c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non essere in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

- d) essere in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.

#### **4. 4 Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità professionale.**

1. Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto deve presentare domanda scritta alla Provincia di Terni - Servizio Programmazione Ittico - faunistica, Ambiente e Mobilità sostenibile - . La domanda può essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata personalmente presso gli uffici della Provincia sui modelli appositamente predisposti dal servizio.
2. La domanda, con marca da bollo di 14,62 €, deve essere sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35/2 del DPR 445/2000.
3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:
  - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale;
  - b) di voler sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
  - c) di possedere i requisiti indicati all'art. 3;
4. Nella domanda va indicato l'indirizzo a cui inviare le comunicazioni nel caso in cui esso sia diverso dalla residenza dichiarata;
5. Si deve effettuare un versamento di euro 60,00 per diritti di segreteria a favore della Provincia di Terni, che in nessun caso verrà rimborsato; l'attestazione di pagamento, nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale i diritti sono stati versati, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione. L'importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale.

#### **4. 5 Commissione provinciale.**

1. La commissione provinciale è composta da:
  - a) Il Dirigente del Servizio Trasporti o un suo delegato, con funzione di Presidente;
  - b) Un rappresentante dell'ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Terni;
  - c) Un rappresentante dell'Agenzia regionale delle Entrate;
  - d) Due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da loro designati;
  - e) Un rappresentante designato dall'Automobile Club di Terni;
  - f) Un esperto nella disciplina della navigazione nominato dalla Provincia.
2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene designato un membro supplente, il quale partecipa alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento del membro effettivo.
3. La nomina dei componenti, effettivi o supplenti, avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

4. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio trasporti individuato con analogo decreto; in caso di assenza il Presidente ha la facoltà di incaricare un altro dipendente del servizio in qualità di segretario supplente.
5. I componenti della commissione provinciale e i loro supplenti restano in carica per tre anni e possono essere sostituiti dalla Provincia anche su proposta dell'organismo designante: la sostituzione avviene con decreto del Presidente della Giunta Provinciale. In caso di dimissioni volontarie esse sono recepite con decreto del Presidente della Giunta provinciale contestualmente alla nomina del nuovo rappresentante effettivo e supplente.
6. Ai componenti esterni e al segretario della commissione provinciale spetta un gettone di presenza omnicomprendente, per seduta, pari a euro 50,00;
7. Il segretario della commissione provinciale deve provvedere alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, notifica, telefax, posta elettronica, comunicandola per conoscenza ai membri supplenti. Nel caso di urgenza tale termine può essere ridotto a quarantotto ore.
8. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi della commissione o dei rispettivi supplenti; Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla segreteria della commissione provinciale e al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

#### **4. 6 Compiti della Commissione.**

1. La commissione provinciale provvede a:
  - a) Fissare la data di svolgimento dell'esame ai sensi della circolare del Ministero dei Trasporti n. 4080 del 20.11.1996;
  - b) redigere l'elenco dei quesiti di esame a risposta multipla predeterminata dal quale sono sorteggiati quelli relativi a ciascuna prova d'esame;
  - c) valutare la regolarità delle domande ed accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità professionale;
  - d) espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
  - e) determinare l'esito finale, redigendo le relative graduatorie;
2. La segreteria della Commissione comunica la data e il luogo dell'esame agli ammessi a mezzo lettera raccomandata A.R. con data di spedizione anteriore di almeno 15 giorni rispetto al giorno fissato per l'esame;
3. L'elenco di cui al comma 1 lettera b) è costituito da almeno 35 quesiti per ciascuna delle cinque materie d'esame. Per ciascun quesito sono previste non meno di tre risposte;
4. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a maggioranza dei componenti.

#### **4. 8 Effettuazione dell'esame di idoneità professionale e approvazione dei risultati.**

1. L'esame viene svolto in un'unica sessione annuale, e consiste nello svolgimento di una prova scritta su quesiti a risposta multipla predeterminata che vertono su nozioni di:

- disciplina della circolazione stradale;
  - legislazione sull'autotrasporto;
  - disciplina della navigazione e legislazione complementare;
  - legislazione sul pubblico registro automobilistico;
  - legislazione tributaria afferente al settore.
2. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte, approvato con atto del Dirigente del Servizio Trasporti deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame presso l'albo della provincia e presso il servizio competente; la consultazione dell'elenco è gratuita. I costi della riproduzione fotostatica sono a carico dell'interessato.
  3. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità in corso di validità.
  4. A ciascun candidato viene consegnata una scheda predisposta dalla commissione provinciale contenente cinque quesiti a risposta multipla per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, per un totale di venticinque quesiti.
  5. La prova d'esame dura due ore ed è superata dai candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina oggetto del programma d'esame.
  6. Al termine di ogni seduta d'esame la commissione provinciale forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina, che viene firmato dal segretario e dal presidente o da altro membro che viene affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove d'esame.
  7. Le materie d'esame indicate nell'allegato B sono automaticamente aggiornate al variare della normativa del settore.

#### **4.9 Attestato di idoneità professionale.**

1. L'attestato di idoneità professionale, nel modello conforme a quello dell'allegato C, è rilasciato dal Dirigente del Servizio trasporti sulla base degli elenchi redatti dalla commissione provinciale, previo pagamento dell'imposta di bollo.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale.

5. Riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola

#### **5.1 Fonti normative**

- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 105, comma 3, lettera c);
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 123, comma 10;
- decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 17 maggio 1995, n. 317;
- legge 30 marzo 2001, n.125, articolo 6, comma 2.

#### **5.2 Soggetti interessati**

I soggetti interessati sono coloro che intendono esercitare la professione di insegnante di teoria e istruttore di guida. Per poter esercitare le suddette professioni è necessario conseguire l'attestato di qualifica professionale rilasciato dal Dirigente del Servizio Programmazione Ittico faunistica, Ambiente e Mobilità sostenibile della Provincia, a seguito del superamento di esame.

### **5.3 Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami**

1. Non possono ottenere l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria o istruttore di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come successivamente modificata e integrata, e inoltre le persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
2. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di insegnante di teoria deve:
  - essere in possesso di diploma di istituto medio di secondo grado;
  - essere in possesso della patente di guida conseguita almeno per la categoria B normale o B speciale;
3. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di istruttore di guida deve:
  - essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo;
  - essere in possesso di patente di guida conseguita per la categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) e di tipo b), come individuate all'art. 335, comma 10 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 –Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
4. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di insegnante di teoria ed istruttore di guida deve:
  - essere in possesso del diploma di istituto medio di secondo grado;
  - essere in possesso di patente di guida conseguita per le categorie A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) e di tipo b), di cui all'art. 335 comma 10 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 –Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

### **5.4 Domanda di ammissione agli esami**

1. Chi intende sostenere l'esame per ottenere il riconoscimento dell'idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola deve presentare domanda scritta alla Provincia di Terni - Servizio Programmazione Ittico - faunistica, Ambiente e Mobilità sostenibile - . La domanda può essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata personalmente presso gli uffici della Provincia.

2. La domanda, con marca da bollo di 14,62 €, deve essere sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata della patente di guida, sui modelli appositamente predisposti dal servizio. Alla domanda deve

essere inoltre allegata una attestazione di versamento (su indicato conto corrente) di Euro 60,00 per diritti di segreteria.

## 5.5 Programmi di esame

1. Gli esami per gli insegnanti di teoria sono basati sugli argomenti dei programmi d'esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D, ed E dei certificati di abilitazione professionale, integrato da nozioni tecniche e una parte complementare riguardante:

- a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici, e morali da adempiere sulla strada e nell'uso dei veicoli, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;
- b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; educazione stradale;
- c) conoscenza dei rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche prima della guida, come previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 125.

1. Gli esami per istruttori di guida sono basati sugli argomenti del programma di esame per il conseguimento di patente della categoria B, e sulla parte complementare di cui al comma precedente. Durante la prova pratica deve essere accertata, oltre l'esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente posseduta, l'attitudine a istruire allievi.

La prova scritta verte unicamente sul programma fondamentale con esclusione degli argomenti compresi nella parte complementare.

## 5.6 Prove di esame

1. Per gli insegnanti di teoria l'esame consiste in due prove scritte da svolgersi in un unico giorno e in una prova orale da svolgersi entro 15 giorni.

Le modalità d'esami sono le seguenti:

- a) La prima prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz uguali a quelle utilizzate per il conseguimento della patente di guida della categoria B. Sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede;
- b) La seconda prova scritta, di durata pari a due ore è basata sia sulle norme di circolazione stradale sia sulla tecnica costruttiva del veicolo con esclusione della parte complementare;
- c) La prova orale verte sugli argomenti indicati al precedente art. 5 e sullo svolgimento di una lezione;
- d) L'esame si intenderà superato se il candidato, nelle prove indicate alle precedenti lettere b) e c), riporti una votazione non inferiore a 24/40.

2. L'esame per gli istruttori di guida consiste in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica di guida. Le modalità d'esame sono le seguenti:

- a) la prova scritta è identica alla prima prova degli insegnanti di teoria e il suo superamento è condizione per l'ammissione alla prova orale;
- b) la prova orale verte sugli argomenti indicati al precedente articolo 5.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che riportano una votazione non inferiore a 24/40.

c) la prova pratica di guida ha durata non inferiore a 45 minuti e si articola nel seguente modo:

1. verifica dell'esperienza di guida da effettuarsi su autobus;
2. verifica dell'attitudine a istruire allievi, da effettuarsi su autovettura, simulando un'esercitazione di guida.

In entrambi i casi le verifiche dovranno essere sostenute su veicoli di autoscuola muniti di doppi comandi, posti in disponibilità da parte dell'autoscuola o centro di istruzione che ha preparato il candidato. La prova pratica si intende superata se la votazione complessiva non è inferiore a 24/40.

Gli insegnanti di teoria già abilitati sostengono gli esami per istruttore di guida esclusivamente attraverso la prova pratica, purchè in possesso della patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D.

### **5.7 Convocazione per la seduta di esame**

1. Fissata la data della seduta di esame, il Presidente della Commissione di cui al successivo art. 8, almeno 15 giorni prima della data stabilita convoca i candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame.
2. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di un documento di identità in corso di validità.

### **5.8 Commissione d'esame**

1. Con decreto del Presidente della Provincia è istituita un'apposita Commissione per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola che ha sede presso l'Assessorato competente nel settore dei trasporti ed è composta da:
  - Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, Energia e Trasporti a cui compete la presidenza o un suo delegato;
  - Un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri (ingegnere o architetto);
  - due rappresentanti della categoria autoscuole (insegnante e istruttore da almeno cinque anni), individuato dalle associazioni di categoria rappresentative a livello provinciale;
  - un segretario individuato dal Dirigente del Servizio Trasporti nell'ambito del servizio medesimo.
2. I componenti della Commissione d'esame sono nominati con decreto del Presidente della Provincia e durano in carica tre anni. Per ogni componente effettivo è nominato un membro supplente.
3. Le riunioni della Commissione sono convocate dal presidente che fissa l'ordine del giorno.
4. Il componente della commissione che non partecipi a due sedute consecutive senza giustificato motivo decade dall'incarico.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza dei componenti della stessa.
6. I compiti della Commissione sono:

- Valutare la regolarità delle domande presentate dagli aspiranti, previa istruttoria eseguita dal competente servizio trasporti in ordine alla verifica dei requisiti morali e dei titoli per l'ammissione agli esami;
- Fissare le date per l'effettuazione degli esami, in due sedute annuali.
- Accertare mediante i previsti esami le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati insegnanti e /o istruttori di autoscuola. Al fine della valutazione ogni componente ha a sua disposizione 10/40.

Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza omnicomprensivo per ogni seduta pari a Euro 50,00.

### **5.9 Rilascio degli attestati**

1. Gli attestati di riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola vengono rilasciati, sulla base delle risultanze del verbale di esame, dal Dirigente del competente Assessorato in materia di trasporti.
2. Il rilascio dell'attestato avverrà previo assolvimento dell'imposta di bollo.
3. Il dirigente del competente Assessorato provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati per smarrimento, deterioramento ecc..

### **5.10 Ripetizione delle prove di esame**

1. Qualora un candidato non consegua l'idoneità non potrà ripetere l'esame prima di due mesi.
2. Per la ripetizione dell'esame il candidato dovrà presentare nuova domanda ottemperando a quanto previsto all'art. 4, ivi compreso il pagamento dei diritti di segreteria.

### **5.11 Elenco provinciale**

I titolari degli attestati rilasciati in base al presente regolamento sono inseriti in un apposito elenco provinciale pubblicato sul sito web ufficiale della Provincia e liberamente consultabile on -line.

#### **Norme di chiusura e salvaguardia**

1. Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri si rimanda alle vigenti disposizioni normative di settore.

#### **Entrata in vigore**

1. Le presenti disposizioni entreranno in vigore ad avvenuta esecutività della determinazione dirigenziale di sua approvazione.